

## Istituzione della “School of Human Rights” - “Scuola sui Diritti Umani”

Visto	il Regolamento del Centro di Ricerca sull’Apprendimento e i Diritti Umani (di seguito CRAD) e segnatamente il comma terzo dell’articolo quarto;
Visto	il Regolamento dei Corsi Formativi del CRAD;
Rilevato	il successo delle iniziative formative promosse nel corso del 2017 dal CRAD nell’ambito della sua attività di ricerca sui Diritti Umani;
Considerata	l’opportunità di istituzionalizzare una Scuola sui Diritti Umani che, in maniera stabile e non episodica, consenta di svolgere attività sia divulgativa dei risultati delle ricerche effettuate sia di promozione e diffusione di una cultura dei Diritti Umani.

Il CRAD

### Istituisce la “School of Human Rights”

#### REGOLAMENTO

##### **Art. 1 – Costituzione, sede, durata**

1. E’ costituita la “School of Human Rights” in seguito denominata “Scuola” promossa dal CRAD.
2. La Scuola ha sede in Novedrate presso l’Università eCampus.
3. La Scuola ha un centro didattico e operativo in Roma presso l’Università eCampus.
4. La Scuola è costituita per la durata di 5 anni rinnovabile con delibera del CRAD per pari periodi triennali.

##### **Art. 2 – La scuola persegue le seguenti finalità:**

- a) Favorire, promuovere e diffondere la conoscenza ed il rispetto dei Diritti Umani;
- b) Promuovere ricerche, pubblicazioni, convegni, attività di informazione e formazione sui Diritti Umani, della Persona e dei popoli, della pace e della sicurezza umana, della democrazia e del buon governo e ciò anche attraverso la collaborazione di istituzioni nazionali e internazionali;
- c) Contribuire all’internazionalizzazione del Centro di Ricerca e della Facoltà di Giurisprudenza attraverso la partecipazione a reti nazionali e internazionali di Enti Pubblici o Privati;
- d) Collaborare con istituzioni e organizzazioni della Società Civile, anche internazionali, che operano nel campo dei Diritti Umani;
- e) Attivare corsi, seminari, convegni aventi ad oggetto l’acquisizione di capacità e competenze nell’ambito dei diritti umani;
- f) Promuovere l’istituzione di Corsi di Laurea, Master Universitari, corsi di Alta Formazione e Specializzazione nell’ambito dei Diritti Umani;
- g) Cooperare con le Facoltà e Centri di Ricerca interni e esterni all’Università eCampus;
- h) Guidare, partecipare, realizzare attività di fundraising strumentali alla realizzazione delle finalità della Scuola.

##### **Art. 3 – Organi di Governo**

Sono organi di Governo:

- a) Il Direttore
- b) Il Vicedirettore
- c) Il Comitato Scientifico

##### **Art. 4 – Il Direttore**

1. Il Direttore è annualmente nominato dal Direttore del CRAD su proposta non vincolante del Comitato Scientifico della Scuola.
2. Il ruolo non comporta alcuna remunerazione e/o rimborso spese salvo specifica delibera approvata dal CDA dell’Università eCampus.

3. In relazione allo svolgimento delle attività della Scuola, il Direttore provvede all'individuazione – se del caso avvalendosi del parere del Comitato Scientifico – dei gruppi di progetto per lo svolgimento delle iniziative, progetti ed attività di volta in volta proposte e/o realizzate dalla Scuola.
4. Il Direttore rappresenta il Centro; all'inizio di ogni anno di attività, il Direttore del Centro presenta al Direttore del CRAD un programma dettagliato delle ricerche e delle attività ipotizzabili.
5. Il Direttore è tenuto a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta, sul budget previsionale delle attività e delle fonti di finanziamento.
6. Salvo il caso delle dimissioni, il Direttore cessa dalla carica al termine del mandato ovvero a seguito della nomina da parte del Direttore del CRAD di un nuovo Direttore.
7. In caso di dimissioni ovvero in caso di impedimento permanente, le funzioni del Direttore sono svolte dal Vicedirettore.
8. Al termine del mandato il Direttore resta in carica in regime di prorogatio sino alla nomina da parte del Direttore del CRAD di un nuovo direttore ovvero al rinnovo dell'incarico.

#### **Art. 5 – Il Vicedirettore**

1. Il Vicedirettore è annualmente nominato dal Direttore del CRAD su proposta non vincolante del Direttore della Scuola.
2. Il ruolo non comporta alcuna remunerazione e/o rimborso spese salvo specifica delibera approvata dal CDA dell'Università eCampus.
3. In relazione allo svolgimento delle attività della Scuola, il Vicedirettore coadiuva il Direttore per tutte le attività istituzionali.
4. Il Vicedirettore, previa delega del Direttore, rappresenta il Centro e può sostituirlo in tutti gli atti non personalissimi.
5. Il Vicedirettore rappresenta la Scuola presso la sede di Roma.
8. Al termine del mandato il Vicedirettore resta in carica in regime di prorogatio sino alla nomina da parte del Direttore del CRAD di un nuovo Vicedirettore ovvero al rinnovo dell'incarico.

#### **Art. 6 – Comitato scientifico**

1. Il Comitato Scientifico ha la funzione di supporto tecnico-scientifico delle attività della Scuola.
2. Il Comitato Scientifico si renderà sempre disponibile ad ogni forma di collaborazione allo svolgimento delle attività e delle iniziative svolte dalla Scuola.
3. Il Comitato scientifico è composto:
  - a) dal Direttore della Scuola che lo presiede,
  - b) dal Vicedirettore della Scuola,
  - c) dal Direttore del CRAD,
  - d) da almeno 3 membri e non più di 6 dei quali almeno due terzi docenti interni all'Ateneo.
4. Il Comitato Scientifico è nominato dal Direttore del CRAD che può anche procedere alla nomina e revoca di singoli membri.
5. Il ruolo non comporta alcuna remunerazione e/o rimborso spese salvo specifica delibera approvata dal CDA dell'Università eCampus.
6. Il Comitato scientifico dura in carica tre anni ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Direttore.
7. Salvo il caso delle dimissioni, i membri del Comitato scientifico cessano dalla carica al termine del mandato ovvero a seguito della revoca da parte del CDA.
8. Al termine del mandato il Comitato scientifico resta in carica in regime di prorogatio sino alla nomina da parte del CDA di un nuovo Comitato scientifico ovvero al rinnovo dell'incarico.

#### **Art. 7 – Regime economico delle attività del centro**

1. Per le attività della Scuola che comportano il versamento di rette o comunque importi da parte dei soggetti partecipanti alle attività formative, divulgative e di training, salvo diversa e specifica delibera del CDA di eCampus, trova applicazione il regime e la disciplina applicabile al CRAD nel rispetto della normativa dell'Ateneo.

**Art. 8 – Norme transitorie e finali**

1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte e successivamente approvate con delibera del Comitato scientifico del CRAD.
2. In sede di prima nomina delle cariche individuate all'articolo 3, la nomina viene fatta con atto del Direttore del CRAD.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, trovano applicazione i Regolamenti e lo Statuto dell'Ateneo.